

PERSONALE DOCENTE - ATA

Ricostruzione di Carriera

La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell'art.485 d.lgs. 297/94 in quanto viola la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la **Corte di Cassazione** si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.

Difatti, la UIL Scuola evidenzia come la Cassazione ha chiarito definitivamente che “è da escludere che la disciplina dettata dall'art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive [...] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene senza dubbio ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.

Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l'esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.

CHI PUO' PARTECIPARE ?

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA immessi in ruolo da meno di 10 anni con una anzianità pre-ruolo superiore a 4 anni

Incontro informativo con l'Avv. Cinzia Ganzerli (legale della UIL Scuola di Bologna) presso la sede UIL Scuola di Bologna - via Serena 2/2 - giovedì 16 Gennaio 2020 ore 15.00. Prenotazioni da effettuare a mezzo mail (bologna@uilscuola.it) con oggetto: "Ricorso ricostruzione di carriera" oppure contattando i seguenti recapiti telefonici: Serafino 3282258300 - Marco 3479688040 - Emidio3917658534

Ulteriori informazioni al seguente link:

<http://www.uilscuolaemiliaromagna.it/public/er/2020/01/04/personale-docente-ed-ata-ricorso-al-fine-di-ottenere-la-corretta-ed-integrale-ricostruzione-di-carriera-e-esatto-inquadramento-della-fascia-stipendiale-determinata-sulla-base-della-compless/>